

## **TI\_GERICHTE 30.2016.34 vom 29. August 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-08-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2016.34](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2016.34)

FR: TI\_GERICHTE 30.2016.34 du 29 août 2016

IT: TI\_GERICHTE 30.2016.34 del 29 agosto 2016

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene personale
- andare al gabinetto
- spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

#### **E. 9**

cpv. 1 LANz). Giusta l'art. 11 cpv. 1 LANz, ogni struttura sociosanitaria riconosciuta è tenuta a prelevare contributi commisurati alle condizioni di reddito e di sostanza così come al bisogno di cure della persona anziana. A norma dell'art. 11 cpv. 4 LANz, i contributi sono calcolati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato. Ogni struttura sociosanitaria riconosciuta percepisce inoltre le prestazioni delle assicurazioni sociali per grandi invalidi, proporzionalmente ai giorni di presenza della persona anziana presso la struttura stessa (art. 11 cpv. 5 LANz). Per l'art. 16 LANz, ogni struttura sociosanitaria è tenuta a prelevare contributi commisurati al bisogno di cure della persona anziana, tenuto conto dell'importo massimo fissato all'art. 25a cpv. 5 della LAMal. Ogni struttura sociosanitaria percepisce i contributi delle casse malati stabiliti secondo quanto previsto dall'art. 25a cpv. 4 della LAMal (art. 17 LANz). 2.11. Nell'evenienza concreta, il ricorrente vive stabilmente in un appartamento protetto presso la \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Basandosi sulla Legge sanitaria, il Consiglio di Stato, per mezzo del Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica, Ufficio sanità, ha allestito un albo delle strutture e dei servizi sanitari autorizzati ad esercitare ed in particolare ha stilato una lista delle Case anziani autorizzate nel Cantone Ticino (<http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/StruttureServizi/CPA.pdf>), aggiornata al 14 ottobre 2013, in cui sono elencate, suddivise per distretti, le strutture ed il relativo numero di letti autorizzati. La \_\_\_\_\_ figura in questo elenco con l'indicazione di \_\_\_\_\_ letti. La \_\_\_\_\_ ha dunque ottenuto l'autorizzazione ad esercitare in virtù dei summenzionati artt. 79, 80 e 81 LSan. Da ciò discende che tale struttura rientra nella definizione di istituto dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS a cui rinvia l'art. 43bis cpv. 1bis LAVS, trattandosi di una struttura che dispone di una autorizzazione d'esercizio cantonale. Di conseguenza, in virtù dell'art. 43bis cpv. 4 OAVS,

va ritenuto che, soggiornando in un istituto, l'assegno grandi invalidi di grado esiguo di cui il ricorrente potrebbe usufruire, decada. Essendo data, in concreto, una delle due condizioni alternative della definizione di istituto dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, ossia l'autorizzazione quale istituto, non occorre verificare se la \_\_\_\_\_ sia, pure, una struttura riconosciuta dal Cantone come istituto. Il ricorso contro la decisione su opposizione del 25 maggio 2016, con cui la Cassa ha confermato la decisione di rifiuto dell'assegno per grandi invalidi del 14 marzo 2016, deve di conseguenza essere respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.